

**STUDIO LEGALE - AVV. LAMBERTI - NAPOLI - Notifica per Pubblici Proclami.**

Ad istanza dell'avv. Egidio Lamberti si rende noto a tutti i docenti non di ruolo indicati nei prospetti informativi, relativi alle graduatorie stilate per l'anno scolastico 2007/2008, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e all'ultimo riservista M che sia stato assunto dal medesimo Ufficio Scolastico che con ordinanza n. 28 del 14.3.2008 il Presidente della V Sezione del T.A.R. Campania - Napoli ha disposto la notifica per pubblici proclami, mediante l'inserimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, del ricorso (Rg. n. 1042/08, Sezione Quinta) proposto dalla prof.ssa Rosa Anna Tarantino innanzi il TAR Campania - Napoli - per l'annullamento:

a) della nota prot. n. 4734 del 16.01.2008 con la quale l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ha dato riscontro solo parziale all'istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente in data 7.11.2007;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e, quindi, per l'accesso ai documenti dei quali è stata negata l'ostensione. La ricorrente ha esposto di essere docente non di ruolo, titolare di riserva M, inserita nella graduatoria regionale del concorso per titoli ed esami per la classe di concorso A019 e nella graduatoria regionale per l'insegnamento sul sostegno nella scuola media superiore - Area AD03.

Ha poi detto di aver chiesto di prendere visione ed estrarre copia, per entrambe le graduatorie e classi di concorso stilate per l'anno scolastico 2007/2008: dei criteri generali adottati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli per la ripartizione delle disponibilità tra le diverse categorie di riservisti (N e categorie protette) nell'ipotesi in cui il numero delle disponibilità per le assunzioni ed immissioni in ruolo sia inferiore al numero dei riservisti inseriti in entrambe le graduatorie; dei prospetti informativi, sulla base dei quali si computa la quota di riserva; della data in cui si è proceduto all'ultima assunzione di un riservista M e della graduatoria nella quale il medesimo risultava inserito.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ha denegato l'ostensione degli atti richiesti con la nota prot. n. 4734 del 16.01.2008.

Avverso il diniego è insorta innanzi il TAR Campania-Napoli lamentando violazione degli artt. 2, 3, 4, 24 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 23, e 24 della legge n. 241 del 7.8.1990, violazione dell'art. 8 del d.p.r. n. 352 del 27.6.1992, violazione dell'art. 9 della legge n. 68 del 12.3.1999, eccesso di potere, difetto di motivazione, in quanto l'art. 22 della legge n. 241/1990, al comma 1, riconosce espressamente il prioritario e prevalente diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutti coloro che abbiano un "interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", come la ricorrente che non ha mai potuto beneficiare della riserva M, di cui è titolare, in ragione delle preferenze accordate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli alla categoria dei riservisti N a tutto discapito di quelli appartenenti alla riserva M.

Si è concluso per l'accoglimento del ricorso. La Camera di Consiglio per la discussione del ricorso è stata fissata per l'udienza del 03.04.2008.

*Avv. Egidio Lamberti*